



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 53

DEL 18/10/2016

**OGGETTO :**

**SENTENZA DI ASSOLUZIONE N. 4439/15 NEL PROCEDIMENTO PENALE RGNR N. 3272/12 ED RGCAP N. 4009/13 A CARICO DEL DR. MORELLO, GIA' SINDACO – RIMBORSO SPESE LEGALI.**

L'anno duemilasedici addì diciotto del mese di ottobre alle ore 12,50 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

- |                     |              |       |
|---------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero  | Sindaco      | ..... |
| • Mirabile Lidia    | Vice Sindaco | ..... |
| • Incardona Sara    | Assessore    | ..... |
| • Donato Giuseppe   | Assessore    | ..... |
| • Giaramita Filippo | Assessore    | ..... |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione:

## PREMESSO CHE:

- con nota agli atti, assunta al prot. n. 6696 del 22/06/2012, il Sindaco pro-tempore Dr. Giuseppe Morello, comunicava di essere indagato per il delitto di abuso d'ufficio aggravato, di cui agli artt. 323 commi 1 e 2 e 62 n. 2 c.p., in riferimento all'intervenuta nomina dell'Avv. Tanina Maniscalchi ad assessore comunale con determinazione sindacale n. 28 del 12.06.2012;
- nel medesimo contesto e data rendeva noto agli uffici comunali la designazione dell' Avv. Angela Porcello del Foro di Agrigento quale proprio difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96 c.p.p.;
- con lettera agli atti, acquisita al protocollo comunale n. 6343 del 24/05/2013, il legale difensore del Sindaco pro-tempore, Avv. Angela Porcello, comunicava agli uffici dell'ente l'esito del giudizio e la conseguente sentenza assolutoria;
- con nota in atti al prot. N. 13078 del 28/10/2014 il dr. Morello trasmetteva parcella dell'avvocato difensore vidimata dall'Ordine degli Avvocati, e chiedeva il rimborso ex legge;
- con deliberazione di Giunta n. 63 del 22/10/2015 veniva autorizzato il suddetto rimborso;
- con determinazione Dirigenziale n. 451 del 30/10/2015 è stato liquidato al Dott. Morello l'importo della suddetta parcella;
- con nota in atti al prot. n. 6172 del 29/04/2016 il dott. Morello ha comunicato al Comune di Naro che avverso la sentenza assolutoria di primo grado hanno proposto appello il PM e il PG;
- il dott. Morello ha trasmesso inoltre in allegato sentenza di assoluzione n. 4439/2015 , nota del suo difensore Avv. Angela Porcello e sua parcella per l'attività difensiva prestata in suo favore chiedendone la liquidazione;
- con nota in atti al prot. n. 6343 del 03/05/2016 il Dott. Morello ha trasmesso al Comune di Naro, fattura rilasciata dall'Avv. Porcello e fotocopia dell' assegno a lei intestato ed emesso dal Dott. Morello.

## RICHIAMATO

- l'art. 39 della Legge Regionale 29 dicembre 1980 n. 145 che così statuisce: *“Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, sono soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”*;
- l'art. 28 CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali del 14.09.2000 nella parte in cui stabilisce che: *“In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio”* (così comma 2);

- l'art. 24 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30 nella parte in cui dispone che: *“L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980 n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità”*;
- l'art. 15 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30 laddove sancisce che: *“La Regione tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di **rimborsi spese** nei modi e nei limiti previsti dalla legge”* (così la simmetrica disposizione dell'art. 77 D.Lgs. n. 267/2000);
- l'art. 86 del T.U.E.L. nel testo novellato dall'art. 7 bis D.L. n. 78 /2015, convertito con modificazioni in L. 125/2015

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il diritto di rimborso delle spese legali de quibus, per giurisprudenza consolidata, risponde alla finalità di tenere indenni gli organi amministrativi (dipendenti comunali) nonché i pubblici amministratori dalle spese sostenute per i “procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, a condizione che non sussista conflitto d'interesse tra l'ente e il singolo dipendente” ( *rectius* amministratore – così Parere Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana prot. n. 19320/153.2008.11 );
- il Comune di Naro ben può dirsi passivamente legittimato al rimborso degli oneri assunti dal primo cittadino per il suo patrocinio legale stante che l'attività oggetto della pronuncia giurisdizionale (sentenza di assoluzione) ha natura amministrativa e, come tale, risulta direttamente imputabile all'ente medesimo;

#### **RILEVATO CHE:**

- sussiste evidente nesso di causalità tra la condotta di reato contestata al Sindaco, poi mandato assolto, e l'attività amministrativa propria della carica pubblica in questione nella quale la stessa si è sostanziata (*i.e.* formale nomina di un assessore);
- la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, nel procedimento RGRN n. 3272/12, recita: *“La corte, visti gli artt. 599 e 592 del c.p.p. conferma la sentenza resa in data 15/04/2013 del GUP presso il Tribunale di Agrigento, nei confronti di Morello Giuseppe appellata dal Procuratore della repubblica e dal Procuratore Generale della Repubblica ”*;
- la predetta sentenza risulta ampiamente assolutoria poiché esclude, di per sé, la stessa materialità del fatto illecito e pertanto non comporta statuizione alcuna circa l'elemento soggettivo – dolo o colpa – riferibile al soggetto attivo del reato;

- il Comune di Naro si è già espresso, con deliberazione giunta n. 63 del 22/10/2015, concernente il rimborso delle spese legali nel giudizio di primo grado, sull'assenza di conflitto di interessi del Sindaco nella fattispecie in questione (*i.e.* nomina di assessore), avendo anche assunto l'onere dell'assistenza legale di questi in seguito a sua nota del 22.06.12, recante l'indicazione del difensore di fiducia, tutto in atti ;

Tutto quanto ciò premesso e rilevato

### **SI PROPONE DI**

1. DARE ATTO delle premesse per farne parte motiva, integrante e sostanziale, della presente deliberazione;
2. RICONOSCERE, per le motivazioni illustrate in epigrafe e che qui si intendono richiamate in toto, il diritto del Dr. Giuseppe Morello, già sindaco, al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale presso la Corte d'Appello di Palermo RGNR n. 3272/12, pari a complessivi Euro 5.909,44, come da nota spese e competenze in atti al prot. n. 6343del 03/05/2016 dell'Avv. Angela Porcello, e così suddivisi: diritti, onorari e spese non documentate euro 4.050,00; spese generali ( 15% sul compenso totale ) euro 607,50, cassa avvocati 4% euro 186,30; iva 22% euro 1.065,64;
3. DARE ATTO che la liquidazione delle spettanze di cui al precedente punto n. 2 è disposta con riferimento alla citata sentenza n. 4439/2215 della Corte d'Appello di Palermo, procedimento penale RGNR n. 3272/12;
4. TRASMETTERE la presente deliberazione ai Responsabili delle PP.OO. n. 1 e n. 4 per quanto di rispettiva competenza nonché all'Albo Pretorio affinché se ne abbia formale cognizione.

#### **IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**

( Dott. Troisi Rosa )

#### **IL PROPONENTE**

( Dott. Calogero Cremona )

#### **PARERE REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 12 L.R. 30/2000**

*Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica*

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

*Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile*

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;

**Visti** il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000

**Con votazione unanime resa a scrutinio palese**

### DELIBERA

**di accogliere** la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Sindaco Presidente

.....

Il Vice Segretario

.....